Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 16 OTTOBRE 1984:

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **19.**
Norme in materia di trasporti di competenza regionale. Deleghe.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **20.**
Straordinaria riqualificazione degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici: trasformazione posti.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **21.**
Disposizione integrativa della legge regionale n. 7 del 1° marzo 1983, modificata dalla successiva legge n. 9 del 20 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1984, n. **22.**
Modifica alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 14, recante modifiche alla legge 4 settembre 1979, n. 27: « Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia ».

(4789)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE» N. 285 DEL 16 OTTOBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Como.

(1841)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. **666**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 137 - all'elenco degli istituti costituiti presso la prima facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto polidisciplinare biosperimentale di terapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. **667**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

applicazioni tecnologiche in chirurgia;
radioterapia;
analisi chimico-cliniche.

Art. 2.

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Indirizzo generale:

fisica atomica;
fisica dei liquidi;
fisica dei metalli;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
acceleratori di particelle;
teoria delle reazioni nucleari;

laboratorio di fisica nucleare;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei gruppi;
calcolatori elettronici e programmazione;
chimica fisica dello stato solido;
geofisica nucleare;
geotermia;
geomagnetismo.

Indirizzo didattico:

fisica atomica;
fisica dei metalli;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
acceleratori di particelle;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei gruppi;
fisica ambientale.

Indirizzo applicativo:

fisica atomica;
fisica dei liquidi;
fisica dei metalli;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
acceleratori di particelle;
teoria delle reazioni nucleari;
laboratorio di fisica nucleare;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei gruppi;
calcolatori elettronici e programmazione;
chimica fisica dello stato solido;
fisica ambientale;
sismica applicata;
geofisica nucleare;
geotermia;
geomagnetismo.

Nell'art. 80, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
analisi merceologica;
tecnologia dei cicli produttivi.

Nell'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
analisi mineralogiche delle rocce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **668**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
filosofia della religione;
storia delle dottrine morali;
ermeneutica filosofica;
didattica della filosofia;
storia della storiografia filosofica;
sociologia della politica;
sociologia della comunicazione;
sociologia della letteratura;
metodologia della ricerca sociale;
storia del pensiero sociologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1984.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1984 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali (art. 26, legge 21 dicembre 1978, n. 845).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente la disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983, convertito con legge 27 febbraio 1984, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Considerato che ai sensi del predetto art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve versare trimestralmente alla citata gestione un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 350531 del 18 febbraio 1984, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno sarà di L. 136.457.219.884;

Considerato che l'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio 1983 ammonta a L. 205.000.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1984;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1984 allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1983 da utilizzare per integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (avanzo presunto) .	205.000.000.000
	Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico .	150.000.000
	Totale categoria 04 .	150.000.000
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI .	150.000.000
	Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	136.457.219.824
	Totale categoria 10 .	136.457.219.824

Numero	Parte I — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . . .	p. m.
5232	Entrate eventuali e diverse . .	p. m.
	Totale categoria 11 . . .	p. m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	136.457.219.824
	Totale generale delle entrate . . .	341.607.219.824

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Numero	Parte II — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Categoria 05. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04. . .	25.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale . . .	p. m.
	Totale categoria 09 . . .	p. m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	25.000.000
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	331.582.219.824
5122	Finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali dell'impiego nei territori terremotati della Campania e della Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140) . .	10.000.000.000
	Totale categoria 12 . . .	341.582.219.824
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	341.582.219.824
	Totale generale delle spese . . .	341.607.219.824

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(5137)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 settembre 1984.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 223, delle modalità dell'emissione obbligazionaria sino a lire 400 miliardi che l'EFIM è stato autorizzato ad effettuare dalla stessa legge.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 223, recante assunzioni a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983;

Visto, in particolare, l'art. 1 di detta legge il quale, nell'autorizzare l'EFIM ad emettere obbligazioni fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, ha previsto, al comma secondo, che tali obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, recante l'istituzione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, ai fini della riduzione dei debiti contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da società controllanti tali imprese o da società interamente partecipate dalle società predette, è autorizzato ad emettere obbligazioni sino all'importo massimo di lire 400 miliardi.

Art. 2.

Le obbligazioni sopra menzionate saranno emesse alle seguenti condizioni e modalità:

durata: sette anni a partire dal 1° ottobre 1984;

tasso interesse: semestrale posticipato pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05% o multiplo più vicino, a quello risultante dalla media aritmetica, maggiorata di un margine di 1,50 punti percentuali dei seguenti tassi di rendimento:

A) tasso di rendimento delle obbligazioni degli istituti di credito mobiliare, al lordo della ritenuta d'imposta;

B) tasso di rendimento alle aste dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) ad un anno;

tasso di interesse minimo garantito: 5,75% per semestre;

prima cedola: 8,75%;

prezzo di emissione: alla pari;

ammortamento: ciascun titolo verrà rimborsato in quattro quote annuali uguali; la prima quota sarà rimborsata trascorsi quattro anni dalla data iniziale di godimento;

rimborso: alla pari.

Art. 3.

Le obbligazioni sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1984
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 26

(5317)

DECRETO 28 settembre 1984.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 6.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° ottobre 1984 a quella n. 4 di scadenza 1° aprile 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta, nel corpo del titolo e nelle cedole, i quattro stemmi delle quattro Repubbliche marinare, raggruppati al centro nel seguente modo: in alto a sinistra quello di Venezia; in alto a destra quello di Genova; in basso a sinistra quello di Amalfi; in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di elementi ripetuti di ancore e rose dei venti, interrotta in ciascuno dei quattro angoli da una formella, con filo di cornice propria, nella quale è riprodotto uno degli stemmi delle quattro Repubbliche marinare e precisamente: in quella in alto a sinistra lo stemma di Venezia; in quella in alto a

destra lo stemma di Genova; in quella in basso a sinistra lo stemma di Amalfi; in quella in basso a destra lo stemma di Pisa.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 14% - di scadenza 1° aprile 1986 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 e decreto ministeriale 16 marzo 1984 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) - N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1984 - Roma, 2 aprile 1984 - Il Direttore Generale (Zitelli) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N. 771500 di pos. (Serie IV) ».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro ecc.» è posto uno spazio circolare che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, raffigurante il « Bucintoro » del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta tratta da elementi di quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità, seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 14% - di scadenza 1° aprile 1986 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 27 dicembre 1983, n. 730 - e decreto ministeriale 16 marzo 1984 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 14% - 1° aprile 1986 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: bruno;
per i titoli da L. 500.000: grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000: in viola malva;
per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia;
per i titoli da L. 10.000.000: in verde-pisello;
per i titoli da L. 50.000.000: in giallo-sole;
per i titoli da L. 100.000.000: in blu-chiaro;
per i titoli da L. 500.000.000: in rosso-chiaro;
per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo brillante.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro. La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 13

(5316)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **669**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di storia dell'arte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 289

DECRETO 9 aprile 1984, n. **670.**

Autorizzazione al « Nobile collegio Caccia » di Novara ad accettare un lascito.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il « Nobile collegio Caccia » di Novara viene autorizzato ad accettare il lascito disposto dalla sig.ra Vittoria Invernizzi ved. Baccarlino con testamento olografo 5 novembre 1977, pubblicato in data 3 settembre 1982, n. 76411/3681 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Mittino, notaio in Novara, con l'obbligo di istituire borse di studio intestate a Baccarlino comm. Mario e Vittoria per studenti delle facoltà di medicina e ingegneria residenti nelle province di Novara e Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO 21 giugno 1984, n. **671.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto di tecnico laureato, già assegnato all'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, viene trasferito all'istituto di scienza della politica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 290

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2736/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2737/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2738/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2739/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2740/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2741/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2742/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2743/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2744/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 2745/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2746/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2747/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2748/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2749/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2750/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2751/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2752/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2753/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2754/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2755/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2756/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2757/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2758/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2759/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari nonché i coefficienti applicabili a taluni importi compensativi monetari in anticipo nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2760/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari del Perù.

Regolamento (CEE) n. 2761/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 settembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2762/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1596/79, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2763/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che aumenta, per una parte della campagna 1984-85, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione.

Regolamento (CEE) n. 2764/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Decisione n. 2765/84/CECA della commissione, del 26 settembre 1984, recante seconda modifica della decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici.

Regolamento (CEE) n. 2766/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni oggetti di vetro, esclusi gli oggetti della voce 70.19, della voce 70.13 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2767/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2768/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa, per il quarto trimestre 1984, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2769/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2770/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2771/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2772/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2773/84 della commissione, del 28 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 260 *del* 29 *settembre* 1984.

(247/C)

Regolamento (CEE) n. 2774/84 della commissione, del 1° ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2775/84 della commissione, del 1° ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2776/84 della commissione, del 25 settembre 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Gibuti a titolo di alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2777/84 della commissione, del 1° ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2778/84 della commissione, del 1° ottobre 1984, che modifica per la ventitreesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2779/84 della commissione, del 1° ottobre 1984, che fissa misure di salvaguardia applicabili all'importazione di calamari congelati.

Regolamento (CEE) n. 2780/84 della commissione, del 1° ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 261 *del* 2 *ottobre* 1984.

(248/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna 3 agosto 1984, numero A/1113, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Polman e C. di San Lazzaro di Savena consistente in un computer « Apple II » dotato di video e di due drivers, del valore di complessive L. 3.615.933, IVA compresa, da destinare all'istituto di clinica psichiatrica della predetta Università, al fine di contribuire alle ricerche dell'istituto stesso.

(5256)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 3 agosto 1984, n. 1799, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dal comitato « Gigi Ghirotti » - sezione regionale piemontese - donazione di una fotocopiatrice Canon mod. PC 20, corredata di cartuccia color nero, da destinare all'istituto di medicina interna - cattedra di clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia;

dall'Istituto bancario « San Paolo » di Torino:

contributo di L. 10.000.000, da finalizzare alle spese di aggiornamento e razionalizzazione della biblioteca dell'istituto giuridico;

contributo di L. 15.000.000, da utilizzare per il pagamento degli oneri connessi all'attivazione di un servizio di banca dati bibliografici di interesse medico-biologico presso l'istituto di radiologia - divisione di radiodiagnostica;

un monitor multiparamedico per neonati pretermine, del valore presunto di L. 14.000.000, destinato all'istituto di puericultura - clinica pediatrica IV;

un ecotomografo con sonde intraoperatorie, del valore presunto di L. 65.000.000, destinato all'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

varie attrezzature sanitarie per lo studio e la cura delle neoplasie, per un valore complessivo presunto di L. 20.000.000, destinate alla clinica otorinolaringoiatrica.

(5257)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Autoricambi, in Novara

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 47.296.575, dovuto dalla S.r.l. Autoricambi, in Novara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5222)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241. — Data: 2 marzo 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Oristano. — Intestazione: Mura Giovanni. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 85.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5308)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 il rag. Maria Teresa Buson è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Maglificio Red Star - Cooperativa a r.l.», in Carceri (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 5 gennaio 1984 in sostituzione del dott. Luigi Favaron.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Centro a r.l., in Livorno, il dott. Salvatore Palmeri, nato a Polia il 26 novembre 1941, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 15 marzo 1984, in sostituzione del dott. Giorgio Kutufà, dimissionario.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci del «Consorzio cooperative edilizie lodigiane S.r.l.», in Lodi (Milano), costituito il 22 aprile 1970, per rogito notaio Ernesto Sambo ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. proc. Anna Maria Bernardini De Pace.

(5255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica «Colli Imolesi» per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica «Colli Imolesi».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati e precisata dagli organismi regionali, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica.

La zona di produzione delle uve dei vini «Colli Imolesi» risulta essere così delimitata:

Provincia di Bologna:

comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro.

Per i comuni di Imola, Dozza e Castel San Pietro il limite a valle è delimitato dalla via Emilia strada statale n. 9 (Bologna-Rimini).

(5223)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Agugliano, Curinga, Ameglia, Rivanazzano e Loreto Aprutino.

Con decreto 1° agosto 1984, n. 405, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno di pertinenza idraulica del fiume Esino, segnati nel catasto del comune di Agugliano (Ancona) al foglio n. 5, sezione B, mappali 71/b (mq 920); 72/b (mq 480) e 73/b (mq 65); di complessivi mq 1465 ed indicati nella planimetria rilasciata il 2 giugno 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 468, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del torrente Turrina, segnato nel catasto del comune di Curinga (Catanzaro), al foglio n. 17, mappale 331, ed al foglio n. 26, mappali 189 e 190, di complessivi Ha 3.59.80 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 16 novembre 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 973, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno del fiume Magra, in comune di Ameglia (La Spezia), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 7, mappali 250, 254, 264, 487, 497 e 531 di complessivi mq 2970, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 17 dicembre 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 979, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora segnato nel catasto del comune di Rivanazzano (Pavia), al foglio n. 13, in fregio ai mappali 182 e 329, di mq 255, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 ottobre 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 1262, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tavo, in comune di Loreto Aprutino (Pescara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, confinante con i mappali 341, 26, 116, 284 e 285, di complessivi mq 13.880, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 settembre 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara, che fa parte integrante del citato decreto.

(5120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Ager Bemil dell'impresa Ager Chemical S.r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1984 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Ager Bemil concessa all'impresa Ager Chemical S.r.l., in Roma, via Nomentana, 299, con decreto ministeriale n. 5544.

(5216)

Avviso di rettifica all'elenco n. 241 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 2 aprile 1984, n. 6979/R. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 28 maggio 1984).

Nell'elenco citato in epigrafe deve intendersi annullato il n. 41 relativamente alla specialità medicinale denominata «Calciferolo - A» uso veterinario serie «urto» - 1 fiala da 10 ml e 20 fiale da 10 ml - n. di registrazione 14630/2 - della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c. - codice fiscale 00718850159 - con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47.

(5293)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Verifiche sulla utilizzazione dell'acconto da parte di soggetti ammessi al contributo. Nuove modalità di erogazione del contributo nei casi in cui per cause sopravvenute l'area di intervento sia temporaneamente inagibile. (Ordinanza n. 15/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza in data 26 maggio 1982 con cui a favore dei beneficiari delle provvidenze anzidette è stata prevista — a titolo di acconto — l'erogazione di una somma pari al 45% dell'investimento ammesso a contributo a fronte della presentazione dell'occorrente concessione edilizia e previa la costituzione di congrua fidejussione bancaria o assicurativa;

Vista l'ordinanza in data 20 febbraio 1984 con la quale è stato, tra l'altro, disposto che l'erogazione dell'anticipazione anzidetta rimane subordinata alla prestazione di ulteriori adempimenti;

Visto il disciplinare-tipo allegato ai provvedimenti di ammissione al contributo;

Visto l'art. 1256 del codice civile;

Ritenuta la necessità di procedere all'espletamento dei dovuti controlli al fine di verificare la corretta utilizzazione dell'acconto di contributo erogato nei casi in cui non si sia resa possibile la effettiva consegna dei lotti destinati all'insediamento industriale;

Ritenuta altresì la necessità di impartire — anche in deroga a quanto disposto dalle ripetute ordinanze in data 26 maggio 1982 e 20 febbraio 1984 — idonee direttive in ordine all'entità ed alle modalità di erogazione dell'acconto del contributo stesso, nei casi in cui, per cause sopravvenute, l'area di intervento sia temporaneamente inagibile;

Udito il comitato tecnico-amministrativo di cui all'ordinanza del 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente

Dispone:

Art. 1.

I soggetti beneficiari del contributo di cui in premessa ai quali sia già stato corrisposto il previsto acconto pari al 45% dell'investimento ammesso al contributo e che alla data della presente ordinanza non abbiano dato avvio alle necessarie lavorazioni per la realizzazione dello stabilimento industriale a causa della non intervenuta consegna dei lotti infrastrutturati, sono tenuti a trasmettere al Ministro designato — entro e non oltre quindici giorni dalla data della presente ordinanza — dettagliato ed analitico rendiconto riflettente l'utilizzazione delle somme ricevute a titolo di acconto.

Il Ministro designato — per il caso in cui a seguito dell'esame del citato rendiconto venga acclarata la mancata o parziale utilizzazione del contributo erogato — si riserva la facoltà di revocare — in misura totale o parziale — il contributo stesso.

Art. 2.

Nei casi di iniziative industriali già ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali, per cause sopravvenute, l'area di intervento sia temporaneamente inagibile — in deroga a quanto disposto dalle ordinanze 26 maggio 1982 e 20 febbraio 1984 — si procederà alla erogazione di acconto pari al 7,5% dell'investimento ammissibile a contributo — fermi restando gli adempimenti già previsti per l'erogazione dell'acconto stesso.

Alla corresponsione delle ulteriori rate di acconto sino alla concorrenza del 45% del contributo ammissibile si procederà con ulteriori rate pari al 7,5% dello stesso investimento ammissibile, sulla base della presentazione di copia autentica delle fatture e dei contratti stipulati, da cui emerga la effettiva utilizzazione della percentuale di acconto di volta in volta erogato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'importo della prescritta fidejussione potrà essere commisurata alle singole percentuali di acconto corrisposte. Le anticipazioni del contributo non potranno comunque superare il 90% della somma garantita da fidejussione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5321)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad agevolare il trasporto di containers destinati alle località colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 360/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che per provvedere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate si rende necessario procedere all'installazione di alloggi provvisori del tipo «containers» il cui trasporto, sino ai luoghi di impianto, avverrà a mezzo della rete autostradale e stradale statale, provinciale e comunale;

Considerato che tali trasporti possono constare di carichi eccedenti le dimensioni ed i pesi previsti dalle norme vigenti alle quali è necessario derogare per l'urgenza dei trasporti medesimi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' autorizzato il trasporto di case prefabbricate e materiali destinati alle località dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, anche in deroga al disposto di cui agli articoli 10, 32, 33, 121 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sull'intera rete stradale ed autostradale del territorio nazionale.

Detti trasporti debbono intendersi comunque assoggettati ai seguenti obblighi e limitazioni:

il trasporto deve essere scortato dalla polizia stradale quando ecceda le dimensioni di m 3,30 in larghezza e m 4,00 in altezza; ove ricorra tale ipotesi, le ditte interessate cureranno di accertare, assumendosene ogni responsabilità, che le dimensioni del carico consentano il normale transito, senza arrecare danno alcuno ai manufatti od alle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche poste lungo il percorso;

qualora il trasporto ecceda i limiti di peso di cui agli articoli 33 e 121 del codice della strada e successive modificazioni, le ditte interessate sono esonerate dal pagamento della relativa tassa di pedaggio;

in deroga alle vigenti disposizioni, il servizio di scorta ai summenzionati trasporti sarà eseguito dalla polizia stradale senza onere di pagamento a carico dei vettori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5322)

Revoca dell'ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984 concernente gli interventi di carattere urgente e inderogabili a tutela della pubblica incolumità nella zona colpita dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 362/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista al propria ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984;

Considerato che sono cessati i motivi di urgenza che avevano determinato l'affidamento ai prefetti delle province di Isernia, L'Aquila, Frosinone, Caserta, Pescara e Chieti degli interventi di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ravvisata l'opportunità di restituire agli ordinari organi la competenza per gli interventi in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dalla data della pubblicazione della presente ordinanza, la competenza relativa agli interventi di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, affidata in via straordinaria ai prefetti delle province di Isernia, L'Aquila, Frosinone, Caserta, Pescara e Chieti, con l'ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984, è restituita alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Art. 2.

L'ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984, a decorrere dalla stessa data di cui al presente art. 1 è revocata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5323)

Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza numero 363/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 128/FPC del 17 febbraio 1984, n. 157/FPC del 16 marzo 1984 e n. 188/FPC/ZA del 20 aprile 1984;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 5 ottobre 1984, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di una ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del fenomeno bradisismico, attesa la persistenza di tale fenomeno e delle difficoltà di reperire a breve soluzioni alternative dato l'elevato numero di tali autonome sistemazioni nella zona interessata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i contratti in argomento per altri sei mesi a decorrere dal 10 ottobre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contratti di locazione comunque stipulati in favore dei conduttori che fruiscono della speciale indennità di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, già prorogati fino al 10 ottobre 1984 con la citata ordinanza n. 188/FPC/ZA del 20 aprile 1984, sono prorogati per ulteriori sei mesi alle identiche condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori stessi ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5324)

Proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 364/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984 e n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Considerato che i sindaci delle zone colpite dal terremoto hanno chiesto, nel corso di riunioni per l'esame dei problemi relativi all'emergenza, la proroga per almeno altri tre mesi delle provvidenze disposte con le richiamate ordinanze;

Ravvisata la necessità di accogliere tale richiesta per il perdurare delle difficoltà di reperire idonee sistemazioni provvisorie per i nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze citate in premessa è prorogato di altri tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5325)

Misure dirette ad accelerare l'attività relativa alla riutilizzazione nei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 dei containers disponibili nelle zone terremotate della Campania e Basilicata. (Ordinanza n. 365/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;

Vista la propria ordinanza n. 331/FPC/ZA del 29 settembre 1984;

Considerato che l'approssimarsi della stagione invernale esige un acceleramento dell'attività per una più adeguata sistemazione della popolazione rimasta senza tetto ed in atto alloggiata precariamente in tende o roulottes;

Considerato, altresì, che occorre accelerare la individuazione di idonee aree sulle quali posizionare i containers reperiti nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980;

Ravvisata la necessità di individuare un supporto dotato di particolare esperienza per aver svolto analoga attività in occasione di altre calamità, e che tali requisiti sono posseduti dal col. Clino Calandrelli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di accelerare il trasferimento di containers dalle zone della Campania e della Basilicata ai comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 si conferisce al colonnello dei vigili del fuoco Clino Calandrelli, l'incarico di provvedere:

a) alla ricognizione, d'intesa con i prefetti delle province interessate e su indicazione dei sindaci, di containers rimasti inutilizzati nelle zone della Campania e della Basilicata e che possono essere, previa riparazione, riutilizzati nelle zone colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

b) alla comunicazione al raggruppamento autonomo per il recupero di beni mobili della protezione civile della esatta ubicazione dei containers disponibili per il trasferimento man mano che gli stessi sono individuati;

c) alla attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 322/FPC/ZA, verificando, in particolare, che i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 abbiano ottemperato alla disposizione relativa al reperimento di idonee aree sulle quali posizionare i containers;

d) a riferire ai competenti servizi del dipartimento della protezione civile le eventuali disfunzioni che dovessero emergere nel corso dell'attività allo scopo di ottenere l'immediata rimozione degli ostacoli che si frappongono al più celere conseguimento dello scopo da raggiungere;

e) a prestare al raggruppamento autonomo per il recupero di beni mobili della protezione civile ogni assistenza che gli verrà richiesta per la più puntuale attuazione delle prestazioni indicate nell'ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e successive integrazioni e modificazioni;

f) ad individuare i prefabbricati leggeri acquistati con i fondi dello Stato per le esigenze dei terremoti che hanno colpito altre zone del territorio nazionale e che risultano inutilizzati;

g) a formulare proposte concrete al dipartimento della protezione civile ed al raggruppamento per il recupero di beni mobili della protezione civile circa la riutilizzazione dei manufatti di cui alla precedente lettera f), nonché la utilizzazione di eventuale altro materiale che possa essere impiegato per gli scopi di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

Per l'attività di cui al precedente articolo il col. Clino Calandrelli, già in posizione di comando presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, continua a fruire del trattamento economico in godimento alla data del 30 giugno 1984 che gli sarà corrisposto dalla prefettura di Avellino sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile come integrato dal primo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5326)

Misure dirette a contenere le spese per prestazioni professionali. (Ordinanza n. 366/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 62, quarto comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 relativa alle competenze da liquidare per direzione e collaudazione dei lavori realizzati con l'onere a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che occorre dettare una specifica disciplina in ordine alle tariffe professionali per ingegneri ed architetti per le prestazioni richieste in riferimento alla esecuzione di opere realizzate o da realizzare con contributo a carico del fondo per la protezione civile;

Visto il parere 30 agosto 1984, n. 9938, del comitato giuridico amministrativo istituito con decreto 26 luglio 1984, n. 04238;

Ritenuto che a causa dello spiccato carattere sociale delle cennate spese, debbano essere applicate congrue riduzioni alle tariffe professionali in vigore;

Ritenuto peraltro, che tale riduzione, non può effettuarsi nei confronti degli incarichi già conferiti e per i quali è stata già stabilita la misura dei compensi da erogarsi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per l'attività di direttore dei lavori viene riconosciuto, in deroga alle norme vigenti, un compenso valutato sulla base della vigente tariffa professionale ridotto del 35 per cento.

Qualora la direzione lavori sia composta da due tecnici, il compenso, valutato in base alla legge n. 143/49, e successive modifiche ed integrazioni, viene ripartito in parti uguali tra i tecnici.

Art. 2.

Per l'attività di ingegnere capo viene riconosciuto un compenso valutato nella misura del 40 % di quello spettante al direttore dei lavori come fissato nel primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Gli onorari spettanti ai collaudatori saranno valutati sulla base della tabella *C* di cui alla legge n. 143/49, e successive modifiche ed integrazioni, ridotta del 35 per cento.

Qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera si applica una riduzione del 10 % sulla maggiorazione prevista dalle vigenti tariffe.

Il rimborso spese verrà valutato nella misura forfettaria del 20 % e del 50 % degli importi lordi di tariffe rispettivamente per il collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero in corso d'opera.

Art. 4.

Nel caso di lavori in concessione, spetta un compenso pari al 10 % dell'onorario percentuale netto.

Art. 5.

Per la revisione tecnica-contabile viene corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo determinato in L. 700 per ogni pagina di libretto delle misure, registro di contabilità e grafici contabili.

Art. 6.

La presente ordinanza è applicabile a tutti i lavori realizzati o da realizzare col contributo a carico del fondo per la protezione civile, fatta eccezione per quelle opere per le quali sono state fissate condizioni diverse.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5327)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . . . . L.			2.772.793.024.904	
II — In deposito all'estero . . . . . »			27.418.136.254.299	30.190.929.279.203
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . . L.				10.546.144.160.346
CASSA . . . . . . »				1.691.691.262.147
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . . . . L.		332.562.542.617		
— *ammassi* . . . . . . »		1.799.369.501.336	2.131.932.043.953	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . . . . L.		1.427.408.277.193		
— a scadenza fissa . . . . . . »		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . . »		2.107.055.947.500	3.534.464.224.693	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . . L.			—	5.666.396.268.646
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . . . . L.			12.985.369.697.468	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . . . . L.		550.712.769		
— *corrispondenti in conto corrente* . . . . . . »		627.247.413.474		
— depositi vincolati . . . . . . »		688.201.784.202		
— diverse . . . . . . »		31.711.038.000	1.347.710.948.445	14.333.080.645.913
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . . L.				2.439.225.418.728
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . . L.			20.754.728.700.584	
II — Conti speciali . . . . . . »			3.444.725.540.068	24.199.454.240.652
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . . »				31.077.657.233.064
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . . »				999.456.684.916
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . . . . L.		41.289.367.382.895		
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . . »		572.444.290.397		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.152.192.657.809	43.014.004.331.101	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . . L.		19.350.254.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		578.014.721.682	597.361.976.141	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.962.523.753			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »	96.018.052.963	97.980.576.716		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.090.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »	7.351.676.705	11.442.588.871		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	60.193.118.098			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »	100.329.649.312	160.522.767.410	269.945.932.997	43.881.315.240.242
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . . . . L.			1.449.737.923.437	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »			175.658.559.177	1.625.396.482.614
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				21.355.821.505
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			39.464.736.401	
II — Impianti . . . . »			104.581.564.322	
III — *Monete e collezioni* . . . »			307.195.088	144.353.495.811
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . L.		35.277.035.509		
— in allestimento . »		6.186.233.562	41.463.269.071	
III — Debitori diversi . L.			250.207.234.615	
IV — Altre . »			1.743.175.509.608	2.034.846.013.294
RATEI L.				660.250.285.790
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				3.658.309.047.763
CONTI D'ORDINE L.				173.669.861.580.634
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . L.		6.683.129.377.608		
— altri »		391.620.052.770.472	398.303.182.148.080	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni L.		2.625.000.000		
— esteri . »		837.206.692.321	839.831.692.321	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			1.418.081.839.114	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . L.		—		
— esteri . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . »			218.220.887.371	404.268.316.566.886
TOTALE . L.				577.938.178.147.520

(*) T.Q.P. = *Trattamento quiescenza personale.*

(5303) *Il Governatore:* Ciampi

D'ITALIA

31 agosto 1984

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE	L.		36.918.056.863.000
VAGLIA CAMBIARI	»		292.316.658.669
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento	L.	—	
II — Altri	»	1.277.708.462	1.277.708.462
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		262.197.806.685
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		17.601.300.314
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»		—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	60.734.793.496.234	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	320.670.205	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»	36.940.941.564	
IV — Società costituende	»	61.116.599.970	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»	—	
VI — Altri	»	78.777.833.149	60.911.949.541.122
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		17.444.999.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		3.427.280.540.073
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera	L.	1.466.647.476	
II — Conti dell'estero in lire	»	46.630.428.276	48.097.075.752
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		12.985.369.579.074
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		343.739.386.015
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	36.975.080.326.881	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi	»	1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli	»	2.127.771.340.821	
VI — Fondo copertura perdite eventuali	»	2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni	»	396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili	»	922.394.053.860	
IX — Fondo rinnovamento impianti	»	146.250.000.000	
X — Fondi imposte	»	970.251.682.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	403.662.865	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297	»	167.703.329	48.680.829.910.401
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		250.255.026.527
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		36.095.316.333
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		81.352.522.330
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		13.480.431.860
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi	L.	10.147.519.445	
II — Altre	»	3.430.419.110.496	3.440.566.629.941
RATEI	L.		93.328.508.149
RISCONTI	»		—
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		355.694.839.333
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		374.395.864.490
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		3.814.231.072.109
	L.		173.669.861.580.634
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	398.303.182.148.080	
II — Titoli e valori presso terzi	»	839.831.692.321	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.418.081.839.114	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni	L. —		
— esteri	» 1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	218.220.887.371	404.268.316.566.886
TOTALE	L.		577.938.178.147.520

p. *Il ragioniere generale*: (firma illeggibile)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (posti 2):

gruppo n. 92 . . . posti 1
gruppo n. 115 . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università « La Sapienza », seconda ripartizione, quarto settore, ufficio ricercatori, 00185 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università « La Sapienza » di Roma.

(5335)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica medica (per le esigenze della seconda cattedra di endocrinologia) . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di endrocrinologia, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza » di Roma - Policlinico Umberto I, viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centoquattresimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazoine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica medica (per le esigenze della seconda cattedra di endocrinologia) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di endocrinologia, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza » di Roma - Policlinico Umberto I, viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del novantaseiesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5379)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti uno):

gruppo di discipline n. 70 . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università, divisione personale, reparto ricercatori, via Balbi n. 6 - 16126 Genova, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale, reparto ricercatori, dell'Università di Genova.

(5336)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Napoli-Capodimonte. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 200 del 21 luglio 1984).

Per effetto delle rettifiche apportate agli allegati *A* e *B* al bando di concorso citato in epigrafe con D.D. 31 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti regionale di Napoli in data 26 settembre 1984, registro n. 35, foglio n. 83, le relative domande di ammissione possono essere presentate entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, salva la validità delle domande di partecipazione già presentate.

(5334)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, si svolgeranno presso l'istituto di anatomia comparata, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Balbi, 5, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 novembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 9 novembre 1984, ore 9.

(5337)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 novembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 10 novembre 1984, ore 9.

(5338)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 novembre 1984, ore 11;

seconda prova scritta: 8 novembre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 14 dicembre 1984, ore 9.

(5339)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore di opere e manufatti lapidei e musivi, a sedici posti di restauratore di pitture murarie e stucchi e a diciassette posti di restauratore di opere e manufatti ceramici e vitrei, nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1982, registro n. 22, foglio n. 205, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei, distinte per regioni, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale del 13 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30, foglio n. 66, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei, distinte per regioni, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore in prova di pitture murarie e stucchi nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale del 13 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 25 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1982, registro n. 25, foglio n. 355, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei, distinte per regioni, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti ceramici e vitrei nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale del 13 dicembre 1978.

(4971)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio qualificato « muratore », di cui un posto per le sedi dell'Emilia-Romagna ed un posto per le sedi della Lombardia, a due posti di operaio qualificato « pittore e verniciatore », di cui un posto per le sedi della Lombardia ed un posto per le sedi del Piemonte, e ad un posto di operaio qualificato « falegname » per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30, foglio n. 63, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio qualificato in prova « muratore », di cui un posto per le sedi dell'Emilia-Romagna ed un posto per le sedi della Lombardia, bandito con decreto ministeriale 16 giugno 1980.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1982, registro n. 22, foglio n. 314, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio qualificato « pittore e verniciatore » nel ruolo organico degli operai qualificati di cui un posto per le sedi della Lombardia ed un posto per le sedi del Piemonte, bandito con decreto ministeriale 17 giugno 1980.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30, foglio n. 58, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio qualificato in prova « falegname » per le sedi della Toscana, bandito con decreto ministeriale 14 giugno 1980.

(5099-5100-5101)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Perini Stefano, nato a Garda il 6 febbraio 1944 . . . punti 98 su 100

Ciorba Ettore, nato a Viterbo il 15 gennaio 1943 » 87 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5238)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorsi a posti di tecnico di radiologia e di vigilatrice d'infanzia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di tecnico di radiologia;

sei posti di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5273)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. **30**.

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 23 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Per il conseguimento, nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, dell'obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e della ripresa economica, con particolare riguardo al rafforzamento della base produttiva, alla realizzazione del riequilibrio territoriale, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, ed in particolare agli indirizzi programmatici della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'amministrazione regionale attua gli interventi straordinari disposti dalla presente legge mediante l'utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché dei fondi regionali di cui al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-86.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione degli interventi della presente legge, l'amministrazione regionale promuoverà specifici incontri di consultazione e di verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni degli imprenditori.

Specifici incontri di consultazione e di verifica saranno altresì promossi dall'amministrazione regionale con le amministrazioni provinciali in relazione agli effetti degli interventi sul territorio per lo sviluppo economico e sociale.

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

Capo II

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (ART. 23, LETTERA A), LEGGE REGIONALE N. 70/1983)

Art. 3.

Per il conseguimento dell'obiettivo del rafforzamento della struttura industriale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 23 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con le modalità previste dal presente capo, operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali con priorità per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.

Art. 4.

Ai fini del presente capo si intendono per operazioni di consolidamento finanziario quelle dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine, in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del presente capo fino alla misura massima del 50% dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, l'amministrazione regionale si avvale della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a. » e dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nel presente capo.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria e all'artigianato, sentita la competente commissione del comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'art. 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, definisce i criteri direttivi per l'attuazione degli interventi previsti dal presente capo e determina le modalità di coordinamento fra gli interventi straordinari ivi previsti e quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.

Le provvidenze relative al consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con gli interventi straordinari in atto previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 6.

La misura delle agevolazioni creditizie da applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla giunta regionale e non potrà essere comunque inferiore al 40% del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

I finanziamenti dovranno essere assistiti da idonee garanzie e, ove necessario, da fidejussione personale dei soci amministratori nonché di altri soci.

Art. 7.

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, l'amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al precedente capo, a sottoscrivere nuove azioni della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » fino alla concorrenza dell'importo di lire 35 miliardi.

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma saranno stabilite dalla giunta regionale.

Art. 8.

Per le finalità di cui al presente capo, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 29.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.

L'assessore alle finanze, di concerto con l'assessore all'industria e all'artigianato, è autorizzato, previa deliberazione della giunta regionale, a stipulare con l'Istituto di mediocredito del Friuli-Venezia Giulia apposita convenzione per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

Art. 9.

Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario e dall'eventuale programma di ristrutturazione produttiva e/o di ricapitalizzazione, saranno presentate, tramite la « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » o l'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, unitamente al giudizio motivato di affidabilità della operazione.

Sulle domande medesime, per iniziativa dell'assessore regionale all'industria e all'artigianato, il comitato interassessoriale per l'economia di cui all'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, esprimerà il parere di conformità alle direttive di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 7, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, vengono istituiti, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, i seguenti capitoli:

il cap. 6845 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap 1980 del precitato stato di previsione;

il cap. 6846 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6846 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

il cap. 6847 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 9 miliardi, per l'anno 1984, cui si fa fronte:

mediante prelevamento di lire 5 miliardi dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 4 miliardi mediante storno dal capitolo 6838 del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 6847 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 8, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 29.500 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 11.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 8.500 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 10.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, vengono istituiti, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, i seguenti capitoli:

il cap. 6848 con la denominazione: « Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6848 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

il cap. 6849 con la denominazione: « Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita

n. 3, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

il cap. 6850 con la denominazione: « Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all'anno 1984, mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984, e per le restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6850 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Capo III

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DEI SETTORI INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE IN AREE INDIVIDUATE DEL TERRITORIO REGIONALE (ART. 26, LEGGE REGIONALE N. 70/1983).

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:

1) nei territori montani;

2) nelle province di Trieste e di Gorizia;

3) nelle zone industriali dell'Aussa-Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.

Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l'acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l'attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.

Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l'onere per le aree.

I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 13.

A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, nell'ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più comuni o anche parte del territorio di un comune, nelle quali l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l'attuazione dei programmi suddetti.

Art. 14.

Le domande di contributo debbono essere presentate alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato per le iniziative riguardanti le imprese industriali e all'E.S.A. per le iniziative riguardanti le imprese artigiane, le cooperative artigianali e i consorzi fra imprese artigiane.

L'E.S.A. trasmette le domande alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato unitamente al suo giudizio motivato di affidabilità dell'operazione.

Alla domanda vanno uniti il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa della rilevanza, delle dimensioni e delle innovazioni tecnologiche del nuovo insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, ovvero del piano di ampliamento, di ristrutturazione e di riconversione, nonché degli effetti economici, sociali ed occupazionali che l'investimento è in grado di determinare nel territorio di riferimento e infine di ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l'interesse economico-produttivo dell'iniziativa.

Art. 15.

Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, previa consultazione del comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le imprese artigianali, le cooperative artigiane e i consorzi tra cooperative artigiane, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, avuto riguardo al giudizio di affidabilità espresso dall'E.S.A. sulle singole domande.

Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16.

I contributi di cui al presente capo sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 30 giugno 1983 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi di cui al presente capo sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18.

Per le finalità previste dal precedente art. 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 14.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 27.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera *a*), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 7912 con la denominazione: « Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11

novembre 1982, n. 828 - Fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

cap. 7913 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984, di lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera *b*), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, viene istituito il capitolo 7914 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 7, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7914 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera *c*), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 7915 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 13, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7915 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

cap. 7916 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 17.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984, di lire 7.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte:

per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e 2.000 milioni per l'anno 1986, mediante storno di pari importo dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86. Sul precitato cap. 7916 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

Art. 19.

Per le finalità previste dal precedente art. 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera *a*), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 7917 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7917 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

cap. 7918 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte:

per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per lire 1.000 milioni, relativi all'anno 1986, mediante storno dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Sul precitato cap. 7918 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera *b*), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 7919 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 14, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7919 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

cap. 7920 con la denominazione: «Contributi *una tantum* in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui si fa fronte:

per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per lire 2.000 milioni suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale degli anni 1984-86. Sul precitato cap. 7920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 20.

Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, è istituito, con decorrenza dall'anno 1985, il capitolo 7928 con la denominazione: « Contributi *una tantum* per l'attuazione di programmi di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese industriali esistenti nell'ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese » e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1954 del precitato stato di previsione.

Capo IV

APPRESTAMENTO DI AREE PRODUTTIVE DI INTERESSE COMUNALE NEI TERRITORI MONTANI (ART. 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE N. 70/1983).

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 1º agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell'anno 1984 specificatamente destinata all'apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.

Al primo comma dell'art. 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene aggiunto il seguente periodo: « Detta misura massima viene elevata all'80% in favore dei comuni facenti parte delle comunità montane e loro consorzi ».

Art. 22.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7921 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore dei comuni situati nei territori montani di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2 miliardi per l'anno 1984, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6837 del precitato stato di previsione.

Art. 23.

Per le finalità previste dall'art. 32 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Capo V

CONFERIMENTI E DOTAZIONI FINANZIARIE AD ENTI ED ORGANISMI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 24.

Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, per gli anni 1984-86, ripartiti in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984, lire 15 miliardi per l'anno 1985 e lire 10 miliardi per l'anno 1986.

Art. 25.

I consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, i consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e i consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d'acquisto collettivo tra dettaglianti della Regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi « fondi rischi », anche per la garanzia di operazioni a medio termine.

Art. 26.

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, numero 25, come integrata con il precedente art. 25, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi provinciali di garanzia fidi, di cui all'art. 1 della medesima legge regionale, un finanziamento complessivo di lire 4 miliardi.

Art. 27.

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1984 e lire 500 milioni nell'anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi specificatamente destinato alla garanzia di operazioni a medio termine.

L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è soppresso.

Nell'art. 41 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, ultimo comma, sono soppresse le seguenti parole: « di cui 1.000 milioni per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66 ».

Art. 28.

Allo scopo di coordinare e uniformare l'attività dei consorzi di garanzia fidi relativamente ai conferimenti di fondi effettuati dall'amministrazione regionale, l'assessore regionale alle finanze, di concerto con gli assessori regionali all'industria e all'artigianato, al commercio e alla cooperazione, provvederà a dare opportune indicazioni e direttive per la concessione delle garanzie e per la gestione dei fondi rischi da parte dei consorzi medesimi.

Art. 29.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17 e modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1984 e di ulteriori 2 miliardi per l'anno 1985.

Al finanziamento straordinario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51.

Art. 30.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, il cap. 6814 con la denominazione: « Conferimento a favore del "F.R.I.E." per la promozione di iniziative economiche » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, suddivisi in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984, lire 15 miliardi per l'anno 1985 e lire 10 miliardi per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 45 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 6814 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 20 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa », del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 31.

Per le finalità previste dal precedente art. 26 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 4 miliardi per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 4 miliardi fa carico al cap. 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 4 miliardi per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984.

Sul precitato cap. 7872 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa », del precitato stato di previsione.

Art. 32.

Per le finalità previste dal precedente art. 27, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984, e lire 500 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 8 - categoria XI, è istituito il cap. 8126 con la denominazione: « Finanziamento al consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la costituzione di un fondo rischi destinato alla garanzia di operazioni a medio termine » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985, cui si provvede:

per lire 500 milioni, relativi all'anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per lire 500 milioni, relativi all'anno 1984, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983, con il rendiconto generale consultivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della giunta regionale numero 1716 dell'11 aprile 1984;

per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86. Sul precitato cap. 8126 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 33.

Gli oneri previsti dal precedente art. 29 fanno carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984-85, cui si fa fronte:

per lire 2 miliardi, relativi all'anno 1984, mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984;

per le restanti lire 2 miliardi mediante storno di pari importo dal cap. 1954 del precitato stato di previsione.

Capo VI

INTERVENTI A FAVORE DI STRUTTURE CONSORTILI E DI ORGANISMI DI SERVIZI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (ART. 23, LETTERA B), LEGGE REGIONALE N. 70/1983).

Art. 34.

Al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese industriali ed artigianali all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno di strutture consortili e/o società, che abbiano come finalità la fornitura dei seguenti servizi:

a) trasferimento di nuove tecnologie;

b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;

c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.

A tal fine l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente comma di livello regionale e di scala adeguata ad affrontare prioritariamente le esigenze di razionalizzazione e rafforzamento dei settori dell'industria siderurgica e tessile, nonché dell'apparato industriale ed artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.

Art. 35.

I criteri per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo ed in particolare quelli per la determinazione delle spese ammissibili a contributo, fermo restando quanto stabilito all'articolo seguente, sono fissati con deliberazione della giunta reginale, su proposta dell'assessore regionale all'industria e all'artigianato, sentito il comitato di cui al successivo art. 37.

Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono annualmente presentate alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Art. 36.

La misura dei contributi di cui all'art. 34 non potrà essere superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile; tale misura è elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera *c*) del citato art. 34 relativamente alle iniziative di promozione commerciale all'estero.

L'erogazione dei contributi predetti può aver luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel termine previsto dal decreto di concessione.

Art. 37.

Per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente capo, l'assessore regionale all'industria e all'artigianato si avvale della consulenza di un comitato tecnico.

Il comitato tecnico:

esprime pareri in ordine ai criteri da emanarsi da parte della giunta regionale per l'attuazione degli interventi;

formula proposte di iniziative per il coordinamento ed il potenziamento delle strutture pubbliche e private che espletano i servizi di cui al presente capo;

formula i pareri in ordine alle iniziative previste dal capo VIII della presente legge.

Art. 38.

Il comitato tecnico di cui al precedente articolo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'assessore regionale all'industria ed all'artigianato, che lo presiede;

b) dal direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, o suo sostituto;

c) dal direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, o suo sostituto;

d) da cinque esperti designati rispettivamente, uno dalla federazione regionale degli industriali, uno dall'unione regionale dell'Associazione piccole industrie, due dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli artigiani ed uno dalle associazioni cooperativistiche più rappresentative;

e) da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) da due esperti designati dallassessore regionale all'industria ed all'artigianato.

In caso di assenza o impedimento dell'assessore regionale all'industria ed all'artigianato assume la presidenza il direttore regionale dell'industria e dell'artigianato.

Le mansioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Art. 39.

Per le finalità previste dal precedente art. 34 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11 miliardi, di cui lire 5 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e lire 6 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, vengono istituiti al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, i seguenti capitoli:

cap. 7923 con la denominazione: «Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l'adeguamento all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

cap. 7924 con la denominazione: «Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l'adeguamento all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6 miliardi per l'anno 1984, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del più volte citato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7924 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Capo VII

INTERVENTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI DA IMPRESE INDUSTRIALI, MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 25, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 40.

I primi tre commi dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, sono sostituiti dai seguenti commi:

«Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia, in armonia con le linee del piano regionale di sviluppo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore ai 10 anni, sugli interessi dei mutui a medio termine destinati alle realizzazioni indicate nell'articolo seguente.

Il contributo in conto interessi semestrale posticipato sulle operazioni che verranno stipulate dagli istituti di credito e dagli enti a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato, anche variabile, è concesso alle imprese con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa, o altro minor tasso, e la rata calcolata al 40% del medesimo tasso di riferimento».

Art. 41.

Le nuove disposizioni di cui al precedente art. 40 sono estensibili alle domande già presentate da imprese industriali ai sensi e con le modalità dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, e modificato con il precedente art. 40, sono autorizzati un limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno 1984 e un limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno 1985.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

anno 1984 lire 3 miliardi;

anni dal 1985 al 1993 lire 5 miliardi;

anno 1994 lire 2 miliardi.

L'onere di lire 13 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato dell'importo complessivo di lire 13 miliardi.

Al predetto onere complessivo di lire 13 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 12, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1994 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

Capo VIII

INTERVENTI PER LA RICERCA APPLICATA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ART. 28, LEGGE REGIONALE N. 70/1983)

Art. 43.

Allo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di sviluppo ed ammodernamento tecnologico dell'apparato produttivo del Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, il capo VII «Interventi a favore delle iniziative di ricerca applicata» della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«*Capo VII*

INTERVENTI PER LA RICERCA APPLICATA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 21. — Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi, e centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici:

a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca applicata, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;

b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa necessaria per l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori di ricerca applicata aventi come obiettivo la promozione industriali in settori tecnologicamente avanzati e ad alto e/o qualificato impiego di lavoro. Tale contributo può essere elevato al 50% della spesa necessaria per i laboratori che si insediano nell'area di ricerca di Trieste.

Art. 22. — Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie industrie e all'artigianato, l'amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese industriali ed artigianali e loro consorzi per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo nonché per l'acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di

nuove tecnologie produttive, sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di 250 milioni annui;

b) a commissionare e finanziare sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali.

Le ricerche di cui al comma precedente, lettere *a*) e *b*), dovranno essere svolte presso laboratori ed istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o presso laboratori ed istituti inclusi nell'albo del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 23. — Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredate nel preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell'iniziativa relativamente al tipo, all'operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.

I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.

Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell'art. 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1° aprile 1984 ».

Art. 44.

Per le finalità previste dal capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con il precedente art. 43, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 e precisamente:

l'onere di cui alla lettera *a*), fa carico al cap. 7883, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 8, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7883 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

l'onere di cui alla lettera *b*), fa carico al cap. 7884, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 9, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7884 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione;

l'onere di cui alla lettera *c*), fa carico al cap. 7885, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 7885 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 del precitato stato di previsione.

Capo IX

INCENTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE

Art. 45.

Allo scopo di favorire l'utilizzo da parte delle imprese industriali e loro consorzi delle nuove tecniche di verifica, revisione e certificazione di bilancio effettuate dai soggetti a ciò abilitati, nonché delle tecniche di pianificazione dello sviluppo aziendale, l'amministrazione regionale può concedere contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 46.

Le domande di contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato e dovranno essere corredate dai seguenti atti:

a) il preventivo delle spese;

b) una relazione illustrativa dell'iniziativa e dei risultati che con la stessa si intendono perseguire.

Alla concessione di contributi si provvede, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi vengono erogati su presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento.

Art. 47.

Per le finalità previste dal precedente art. 45, è autorizzata la spesa, in termini di competenza di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7925 con la denominazione: « Contributi alle imprese industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984.

Sul precitato cap. 7925 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa », del precitato stato di previsione della spesa.

Capo X

PROVVEDIMENTI A FAVORE DI IMPIANTI IDROELETTRICI (ART. 30, LEGGE REGIONALE N. 70/1983)

Art. 48.

In attuazione dell'art. 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all'art. 1, n. 1) e n. 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:

a) contributi in conto capitale per l'acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi in conto capitale non sono cumulabili con le provvidenze di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 49.

I contributi di cui all'art. 48, lettera *a*), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e comunità montane, nelle seguenti misure:

a) agli enti locali, loro consorzi e comunità montane in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile;

b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile;

c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 30% della spesa ammissibile.

Art. 50.

I contributi di cui all'art. 48, lettera b), possono essere concessi alle imprese singole o associate, comprese le cooperative, ed alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e comunità montane.

Art. 51.

Per le finalità previste dalla lettera a) del precedente articolo 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito, al titolo II sezione V rubrica n. 7 categoria XI, il cap. 7926 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 Fondi statali » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1984 e lire 3.000 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 7 partita n. 11, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7926 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del precitato stato di previsione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86, a decorrere dall'anno 1986, viene istituito, al titolo II sezione V rubrica n. 7 categoria XI, il cap. 7927 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 Fondi regionali » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3 partita n. 16, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente art. 48 fanno carico al cap. 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Capo XI

NORME COMUNI E FINALI

Art. 52.

Le imprese che intendono avvalersi di provvidenze finanziarie e di servizi della Regione e dei suoi enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di natura patrimonale, economica, finanziaria e previsionale che da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.

Art. 53.

La legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 1 della stessa in ordine alla limitazione territoriale delle zone montane.

Art. 54.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35: « Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale » e 21 dicembre 1981, n. 87: « Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 23 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1981, N. 35

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è così sostituito:

« Qualora sia accertata l'impossibilità per l'anziano od inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finché permanga tale impossibilità, il comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali ed aperte all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

A tal fine è richiesto il consenso dell'interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.

Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell'intervento realizzato è data comunicazione al comune di residenza dell'assistito

Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nelle case per anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.

Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l'assistenza e la cura hanno luogo in case od in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico-generiche e specialistiche.

L'accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell'assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio-ambientali.

La giunta regionale formula ed aggiorna annualmente lo elenco delle case per anziani ed inabili — facenti capo ad enti, istituzioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private — e dotate dei requisiti di cui al presente articolo ed alle relative direttive regionali.

Sono incluse di diritto nell'elenco le strutture di ricovero già regolarmente autorizzate e funzionanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (20 maggio 1976).

L'inclusione nell'elenco costituisce autorizzazione implicita al funzionamento e, in carenza di taluno dei requisiti, potrà aver luogo con riserva di successivo adeguamento entro un termine di tempo prefissato.

I soggetti privati diversi da quelli indicati al precedente ottavo comma che intendano accogliere in abitazione collettive anziani autosufficienti ovvero in stato di parziale non autosufficienza (anche eventualmente in convivenza con altre persone soggette a rischi di istituzionalizzazione) sono tenuti, oltre agli adempimenti previsti dalle norme vigenti, a richiedere all'unità sanitaria locale di pertinenza l'autorizzazione al funzionamento. La giunta regionale determinerà con apposite direttive i requisiti condizionanti il rilascio dell'autorizzazione.

Le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali curano l'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo ed esercitano sulle strutture residenziali per anziani ed inabili un'attività permanente di verifica e di controllo.

La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale alberghiero sono al netto dei costi per l'assistenza sanitaria di cui al successivo art. 15 ».

Art. 2.

L'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è così sostituito:

« L'amministrazione regionale, per contribuire al costo degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai comuni, in attuazione dell'art. 54 dello statuto e nei limiti dei fondi all'uopo disponibili.

Il riparto sarà effettuato ogni anno per il 60% in base alla popolazione residente in ciascun comune e per il 15% in proporzione al numero degli ultrasessantenni e minori, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili.

Per la restante percentuale del 25% i contributi, in attesa delle indicazioni del piano socio-assistenziale di cui al precedente art. 7, verranno concessi dall'amministrazione regionale con riguardo ai seguenti criteri:

esigenza di salvaguardare servizi e presidi esistenti;

funzione di riequilibrio territoriale in relazione a particolari situazioni socio-economiche;

promozione di forme nuove, anche sperimentali, di intervento, rivolte a conseguire le finalità della presente legge.

Ai fini del riparto di cui al precedente comma i comuni interessati, nei termini e con le modalità indicate dalla competente direzione regionale, dovranno produrre apposita istanza di contributo, indicando i servizi e le prestazioni che intendono assicurare.

Le assegnazioni di cui al presente articolo sono utilizzate dai comuni nell'ambito socio-assistenziale e la relativa gestione finanziaria sarà contabilizzata separatamente ».

Art. 3.

L'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è così sostituito:

« Entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione dei contributi i comuni trasmetteranno alla Regione una relazione, sui risultati raggiunti nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, corredata dall'indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale ».

Art. 4.

All'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma:

« Le controversie sono decise in via amministrativa con provvedimento definitivo e comunicate agli enti interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Capo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1981, N. 87

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è sostituito dal seguente comma:

« Le iniziative elencate al precedente art. 2 sono promosse dai comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali per essere gestite — anche mediante convenzioni — dai comuni medesimi o dalle unità locali predette ».

Art. 6.

All'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il secondo comma è così sostituito:

« In particolare saranno attuati interventi per favorire l'effettuazione di seminari e di corsi rivolti all'orientamento ed alla formazione dei docenti per un adeguamento della scuola ai bisogni formativi degli allievi affetti da minorazioni ».

2) Il terzo comma è così sostituito:

« Ad integrazione delle previsioni di cui ai precedenti commi del presente articolo e nell'ambito attuativo della presente legge potranno inoltre essere erogati contributi, anche a consuntivo, per la fornitura di sussidi didattici e per l'assegnazione nelle scuole di ogni ordine e grado di personale adeguato a soddisfare le esigenze materiali e sociali degli handicappati inseriti ».

Art. 7.

L'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è così sostituito:

« Al fine previsto dalla lettera *d*) del precedente art. 2 possono trovare esecuzione i seguenti interventi:

1) contributi per servizi di sostegno presso le strutture di lavoro in ordine all'assistenza psico-tecnica nella fase dell'inserimento;

2) contributi per l'adeguamento dei beni strumentali sui posti di lavoro e per l'acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo;

3) contributi, anche mediante forme di leasing, per la costituzione e lo sviluppo di imprese delle quali facciano parte in qualità di dipendenti persone handicappate;

4) contributi per le gestione (in forma diretta o convenzionata) di centri occupazionali sperimentali per soggetti con grave handicap psico-fisico;

5) borse di inserimento guidato in normali sedi di lavoro, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro, per la riabilitazione, la formazione e l'integrazione in attività lavorativa;

6) assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, per favorire inserimenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano, agricolo e del commercio;

7) contributi per altre iniziative, anche sperimentali, di formazione e avviamento al lavoro, rivolte a conseguire le finalità della presente legge ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è sostituito dal seguente comma:

« La borsa di inserimento ha di norma durata non superiore a tre anni. E' rinnovabile, fino al completo inserimento del beneficiario, per il periodo massimo di altri due anni e previo parere favorevole del gruppo di lavoro aziendale e del comitato di cui al secondo comma del presente articolo ».

Art. 9.

All'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al primo comma l'inciso « entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno » è così sostituito: « entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno ».

2) L'ultimo comma dell'articolo è sostituito dal seguente comma:

« Entro il mese di febbraio di ciascun anno i soggetti gestori delle iniziative attuate nell'anno precedente con il concorso finanziario regionale inviano alla Regione la documentazione della relativa spesa. Entro lo stesso termine le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali sono tenute a trasmettere alla Regione un'organica relazione sui risultati dei progetti inoltrati ai sensi del primo comma del presente articolo che abbiano trovato esecuzione ».

Art. 10.

L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è sostituito dal seguente articolo:

« La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione socio-assistenziale e in attesa di un'organica acquisizione e divulgazione dei relativi dati ed elementi conoscitivi, attua un'indagine sulla dimensione quantitativa e qualitativa del problema degli handicappati residenti nel suo territorio e sui servizi operanti o in programma nel settore, secondo modalità all'uopo individuate dalla giunta regionale.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per la realizzazione dell'indagine di cui al precedente comma, nonché per iniziative — comprese quelle formative — manifestazioni e pubblicazioni rivolte ad approfondire e a divulgare, anche attraverso l'accesso ai mezzi di informazione di massa, la conoscenza nella Regione dei problemi dell'handicap ».

Art. 11.

Gli oneri previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, come sostituito con l'art. 6, punto 2), della presente legge fanno carico al cap. 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 luglio 1984

COMELLI

(4225)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. 37.

Modificazione dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante: « Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali », modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 27 (presidi e servizi multizonali) della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali, modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:

« I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, ai soli fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 23 del 27 maggio 1982, sono considerati multizonali i presidi ospedalieri ubicati nei comuni capoluogo di provincia, già classificati « ospedali regionali a norma della legge 12 febbraio 1968, numero 132 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 agosto 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. 38.

Modifica alla legge regionale 7 febbraio 1984, n. 9, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del 24 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1984, n. 9, è così modificato:

« L'indennità di trasferta corrisposta ai consiglieri regionali in missione è fissata in L. 50.200 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore ».

Art. 2.

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" del bilancio 1984 e dei bilanci successivi ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 agosto 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. 39.

Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22 e abrogazione della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del 24 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18, è abrogata.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 22, è così sostituito:

« Agli effetti della determinazione del rimborso spese di trasporto previsto dall'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, l'importo unitario netto è fissato in 1/5 del costo di un litro di carburante super e per i km di distanza intercorrenti tra la residenza abituale dei consiglieri regionali e la sede del consiglio e viceversa, per quindici giorni al mese ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 22, è così sostituito:

« Per ogni giornata di assenza, anche per congedo, dai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti sarà operata una trattenuta pari a 1/15 dell'importo mensile determinato.

Si considera presente il consigliere regionale che, essendo componente di più commissioni, sia presente ad almeno una ».

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale » del bilancio 1984 e del bilancio pluriennale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 agosto 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. **40.**

Modifica alla legge regionale 22 marzo 1980, n. 19.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo unico della legge regionale 22 marzo 1980, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Al consigliere nazionale in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Al consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio e di vitto è dovuta l'indennità di trasferta nella misura ridotta di 1/3, della metà o di 2/3 a seconda che il consigliere chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

L'indennità di missione dei consiglieri in trasferta all'estero è disciplinata dalla legge regionale 12 agosto 1977, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missione effettuate all'estero ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 agosto 1984

TRISORIO LIUZZI

(5009)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1984, n. **2.**

Bilancio di previsione della regione Trentino Alto-Adige per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 3 *luglio* 1984)

(*Omissis*).

(4727)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. **3.**

Adeguamento della quota annuale di associazione allo I.S.A.P.R.E.L. - Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali, con sede in Venezia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 28 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'autorizzazione annua di spesa per il pagamento della quota annuale di associazione all'I.S.A.P.R.E.L., con sede in Venezia, già fissata in L. 3.000.000 dall'art 1, terzo comma, della legge regionale 12 luglio 1971, n 12, è elevata, a partire dall'anno 1984, a L. 7.200.000.

(2) Per gli esercizi successivi l'autorizzazione di spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 2.

(1) Al maggior onere di L. 4.200.000 previsto per l'esercizio 1984 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

(2) Alla maggiore spesa di L. 15.000.000, prevista per gli esercizi successivi al 1984 si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa, nonché delle quote del gettito delle altre entrate tributarie previste nel secondo comma dell'art. 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 16 agosto 1984

Il presidente della giunta regionale
ANGELI

Visto: *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(4728)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227